

## Adunanza del 2 ottobre 1915

Sono presenti: il Presidente Stingher, il Consigliere Verardo, il Direttore Generale ed il Consigliere Rosmini quale segretario del Consiglio di Amministrazione. È giustificata l'assenza del Consigliere Beneduce. All'adunanza assiste anche il Vice Presidente Magaldi.

### 1. Investimento di disponibilità.

Il Direttore Generale riferisce che, essendo venuta a scadenza il 30 settembre u.s. una partita di buoni ordinari del Tesoro per L. 1.380.000, di cui 1.000.000 proprietà dello Istituto, e L. 380.000 di pertinenza del fondo speciale per la riassicurazione dei rischi di guerra in navigazione; egli di accordo col Presidente, ha dato disposizione perché la Banca d'Italia provveda al rimborso della intera partita, poiché le scadenze dei buoni del Tesoro del corrente mese di ottobre offriranno disponibilità più che sufficienti per tutti i nostri impegni, come pure quello per la nota operazione relativa alle annualità governative della Società per le

inade ferrate del Mediterraneo.

Alla stessa data del 30 settembre e' scada-  
ta un'altra partita di £. 500.000. di buoni  
ordinari del Tesoro, provenienti dal patrimo-  
nio della Cassa Mutua Pensioni di Torino,  
ed assegnati all'Istituto. Per questa partita  
il Direttore Generale riferisce di aver di-  
sposto che l'importo capitale dei buoni sia  
incassato dalla Banca d'Italia, accredi-  
tandone il conto corrente dell'Istituto.

Egli cura poi anche di questo come  
di ogni altro impiego di disponibilita' pro-  
veniente dal patrimonio della Cassa Pen-  
sioni sia tenuta dalla Direzione Generale  
una contabilita' separata.

dy

Avverte finalmente che col 1° ottobre cor-  
rente e' maturata una semestralita', per  
lire 290.000, degli interessi su titoli di  
proprietà dell'Istituto depositati presso la  
Cassa dei Depositi e Prestiti. Al reim-  
piego di questa somma deve provvedere la  
Cassa medesima, alla quale conviene dare  
istruzioni. Si potrebbe investire in acqui-  
sto di obbligazioni del Prestito Nazionale,  
a meno che il Comitato non raddiri la con-

venienza di destinare anche questa somma, come  
altre che verranno a disposizione per prossime  
scadenze di buoni del Tesoro, ad una ope-  
razione di acquisto di obbligazioni del debito  
redimibile 3% che è stata proposta dal  
R. liquidatore della Cassa Pensioni, come  
egli riferirà in appresso, e molto raccoman-  
data dal Ministero dell'Industria e Com-  
mercio.

Il Comitato prende atto delle informazioni  
del Direttore Generale, e, riservandosi di delibera-  
re circa la proposta alla quale egli ha fatto  
riferimento da ultimo, stabilisce che, se si pro-  
cederà all'acquisto del redimibile onde trattasi,  
si sia impegnata anche la summatità di  
L. 290.000 degli interessi dei titoli di nostra  
proprietà depositati alla Cassa Depositi e Pre-  
stiti.

2. Consegna delle attività provenienti  
dal patrimonio della Cassa Mutua  
Pensioni. Gestione immobiliare.

Il Direttore Generale riferisce che a seguito  
dell'approvazione da parte dell'onorevole Consiglio

di Amministrazione dello schema di verbale già da lui concordato in Torino col R. Commissario liquidatore della Cassa Pensioni, per far constare della nota assegnazione all'Istituto, da parte dello stesso R. Commissario, di beni stabili, di crediti per mutui alle Cooperative, di effetti pubblici, ecc., il giorno 25 settembre scorso, con l'intervento suo e del Consigliere Guerra, si stipulò in Torino il detto verbale col ministero del notaio Germano.

Poche varianti di lievi entità, e puramente di forma, furono introdotte nel detto schema di verbale all'atto della stipulazione.

dy

Il R. Commissario aveva chiesto le seguenti aggiunte:

che gli fosse concesso di continuare a gestire la parte di patrimonio afferente ai soci non ancora trasferiti all'Istituto alla data del 15 giugno 1915, ad essere essi o non ad essere fatta domanda per tale trasferimento;

che la consegna all'Istituto delle atti sita riguardanti i soci che gli sarebbero

stati trasferiti dopo la detta data 15 giugno 1915 avvenisse allorché fosse stato definitivamente provveduto nei riguardi del gruppo dei restanti soci non classificati, e cioè non passati al 15 giugno 1915 all'Istituto o alla Cassa Nazionale di Previdenza, o non compresi tra i recedenti;

che, infine, l'assegnazione all'Istituto delle attività in corrispettivo delle quote di patrimonio spettanti ai soci ancora da trasferire all'Istituto medesimo alla ripetuta data 15 giugno 1915, fosse fatta mediante riparto proporzionale dei singoli tipi di attività assegnate nel piano di riparto ai soci non classificati, e valutate in conformità del piano medesimo.

Nessuna di tali aggiunte fu ammessa, perché essendosi in corso di istruttoria il trasferimento, su domanda o di ufficio, all'Istituto di circa due mila soci per oltre £. 400.000. ammontare dei coefficienti di riparto, non sarebbe stato né giusto, né equo, né opportuno, il rimandare a chissà quando la regolarizzazione della posizione di un sì rilevante numero di soci.

È a tale proposito anzi il Direttore Generale dichiarò che, man mano si verificavano nuovi passaggi di soci all'Istituto, il R. Commissario dovrà pure trasferirgli le rispettive quote di patrimonio. E nei riguardi dell'assegnazione delle attività in corrispettivo delle quote medesime, avute presenti le lunghe e laboriose discussioni che finirono con l'esclusione, nell'interesse precipuo dei recedenti, della ripartizione proporzionale per singoli gruppi delle attività, si osservò al R. Commissario che non si sarebbe potuta accettare la formula ora da lui proposta. Questa infatti avrebbe portato all'assegnazione a favore dell'Istituto di attività non del tutto gradite.

dy

Il R. Commissario finì per consentire, e accettò pure a inviarci al rendiconto della gestione interinale dal 1° luglio 1915. in poi la questione delle relative spese in cui dovrà concorrere l'Istituto.

Alla quota che verrà liquidata a debito dell'Istituto / e beninteso, da discussi prima che sia ammessa / sarà

da contrapporre l'importo della pigione dei locali occupati in Corino dalla sede della Cassa Pensioni, locali che sono ora di proprietà dell'Istituto; e tale pigione verrà determinata dopo che si sarà pronunciato al riguardo l'ufficio Tecnico di Finanza di Corino, all'uopo interpellato.

Per l'accertamento delle singole partite del rendiconto della detta gestione inattuale, e per stabilire il preciso stato contabile di ogni partita a debito degli affittuari di beni immobili e dei mutuarî, fu inviato a Corino il Cap. Scocaglia Capo dell'Ufficio di Contabilità della Direzione Generale; e per prendere cognizione delle varie questioni e controversie esistenti intorno ai numerosi mutui ipotecari, e per ricevere in consegna gli atti e i documenti dell'Amministrazione degli stabili e della gestione dei mutui stessi, fu inviato il Cap. Scarella Capo dell'Ufficio Speciale.

Gli effetti pubblici assegnati dal Regio Commissario all'Istituto e individuati in appositi elenchi da lui già prima rimessi alla Direzione Generale, trovandosi in parte già

depositati presso la sede della Banca d'Italia in Torino, la quale venne autorizzata dal R. Commissario a tenerli a disposizione dell'Istituto medesimo (del che si ebbe conferma in una lettera della stessa Banca), e in parte erano rappresentati da certificati nominativi ancora gravati di vincolo agli effetti dell'articolo 145 del Codice di Commercio.

Il R. Commissario, che già ottenne dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio i relativi decreti di stincolo, sta ora curando le conseguenti operazioni presso le singole amministrazioni a fine di avere i titoli al portatore che farà poi mettere a disposizione dell'Istituto, il quale solo allora rilascerà la relativa quietanza.

Il R. Commissario avendo poi fatte due istanze perchè col 1° del corrente mese di ottobre l'Istituto assumesse l'Amministrazione degli stabili nelle città di Torino, Milano, Firenze e Roma, per mezzo degli Intendenti di Finanza di Torino e di Milano il Direttore Generale ottenne innanzi tutto che i dipendenti uffici pernici di finanza

drj



procedessero alle verifiche delle condizioni di stabilità e di manutenzione dei fabbricati ceduti nelle città stesse, e indicassero gli eventuali lavori che fosse necessario di eseguire d'urgenza, ed ora è in attesa di ricevere i relativi verbali. Perciò incaricò l'avv. Boggio, Agente Generale dell'Istituto in Torino e il Cav. Contri Agente Generale dell'Istituto in Firenze di provvedere per la gestione provvisoria degli stabili situati in tali città, salvo a determinare le condizioni della concessione allorché saranno approvate le proposte che essi dovranno qui inviare.

Similmente il Direttore Generale incaricò l'Ispettore Compartimentale di Milano Comm. Colombo di estendere la gestione immobiliare a lui affidata anche ai due stabili pervenuti all'Istituto dalla Cassa Pensioni e situati nella stessa città. Uguale incarico ha dato all'ufficio speciale della Direzione Generale per il fabbricato ceduto in Roma all'Istituto, e sito al Corso Umberto I°.

Gestore degli stabili di Milano della Cassa Pensioni era il suo Ispettore Sig. Galliani, del quale il Direttore Generale si riserva di proporre

il passaggio nel personale della Direzione Generale dove sarà destinato in rinforzo dell'ufficio Speciale, riparto gestione beni immobili, che ora abbisogna di aiuto per la grande importanza assunta dopo il grosso patrimonio immobiliare pervenuto allo Istituto dalla Cassa Pensioni. Lo stipendio di L. 4500. annue che dovrebbe essere corrisposto al Galliani, rimane in parte coperto dalla economia che sarà fatta nelle provvigioni spettanti all' Agenzia Generale di Milano per l'incasso delle quote di premi mensili dovute dagli ex soci della Cassa Pensioni, avendo il Direttore Generale potuto ottenere che tali provvigioni siano ridotte dal 4% al 2,50%.

dy

Quanto alle condizioni per la gestione degli stabili in Torino, il Direttore Generale fa notare che attualmente quell' Agente Generale, avv. Poggio, ha la provvigione del 3,50 per cento sul reddito lordo dei fabbricati già della Popolare, che si aggira sulle lire 170.000. annue. Ottenendo la nuova gestione, che da un reddito di L. 250.000. annue, l'avv. Poggio sarebbe ad incassare annualmente circa Lire 420.000.; quindi dovrebbe condurre la intiera

gestione di Torino a condizioni migliori per l'Istituto, ed in ogni caso con una provvigione non mai superiore al 3 per cento del reddito lordo, e con l'obbligo di costituire un ufficio speciale dotato di personale sufficiente, compreso un tecnico il quale abbia ad occuparsi esclusivamente del patrimonio immobiliare dell'Istituto in Torino che ora è di grande entità, aggirandosi il suo valore intorno ai 10 milioni di lire.

Infine quanto alla gestione degli stabili in Firenze, il Direttore Generale osserva che quell'Agente Generale, Car. Conti, gode della provvigione del 4% sul reddito lordo del palazzo già Fucci pervenuto all'Istituto dalla Compagnia La bot. solica, quale reddito si aggira sulle lire 10.000 - annue. I nuovi fabbricati in Firenze pervenuti all'Istituto dalla Cassa Pensicini, e che danno un reddito di lire 140.000 - annue circa, porterebbero gli incassi del Car. Conti a lire 160.000 - annue circa; perciò egli dovrebbe accontentarsi di una percentuale minore, e che non oltrepassasse, in ogni caso, il 3 e mezzo per cento, con l'obbligo però di mantenere in servizio per tale

gestione l'ing. Pettini, il quale già da anni trovavasi ad avere l'amministrazione degli indicati stabili per conto della Cassa Pensioni, sia per la parte amministrativa contabile che per quella tecnica.

Il Direttore Generale chiede pertanto di essere autorizzato a definire sulle indicate basi, tanto con l'Agente Generale di Torino quanto con quello di Firenze, la concessione delle indicate gestioni immobiliari, e, di più, chiede di poter provvedere ad assicurare i gestori (come già si è fatto per Roma e Milano) per le eventuali responsabilità verso terzi.

Drj

Il Comitato, udita la relazione del Direttore Generale, esprime parere favorevole circa i provvedimenti da lui proposti, in via provvisoria, per la gestione degli immobili trasferiti allo Istituto dalla Cassa Pensioni nelle città di Torino, Milano, Firenze e Roma, sui quali dovrà pronunciarsi il Consiglio di Amministrazione.

3. Assunzione dell'impiegato della Cassa Pensioni sig. Galliani.



Il Direttore Generale, riferendosi all'acconto fatto precedentemente al sig. Galliani Alfonso, reggente la succursale di Milano della Cassa Pensioni, e amministratore degli stabili della Cassa stessa in quella città, avverte che egli ha cercato di rendere possibile la sistemazione di lui o presso l'Agenzia Generale dello Istituto o come amministratore degli stabili alla dipendenza dell'Ispettore Compartimentale Colombo.

Ma il Cav. Poggi gli ha dichiarato di non poter provvedere al servizio degli incassi col personale della Agenzia Generale, assumendo soltanto una dattilografa ed un fattorino della cessata succursale della Cassa Pensioni; ed il Comm. Colombo, a sua volta, ha esclusa la possibilità di un utile accordo fra lui ed il Galliani per l'Amministrazione degli Stabili, alla quale egli si impegna di provvedere col solo aiuto dell'impiegato Bonandemi e di un fattorino, già in servizio, e con l'assunzione di una dattilografa.

È pertanto il Direttore Generale, considerati gli affidamenti dati al Galliani per la sua sistemazione, e ricordate le deliberazioni 2<sup>a</sup> novembre 1914 del Comitato Permanente e 2 dicembre 1914

del Consiglio di Amministrazione nei riguardi del Personale della Cassa Pensioni, propone l'assunzione del Galleani presso la Direzione Generale, dove egli potrà prestare utili servizi, particolarmente ora che gli uffici sono sforniti di impiegati per le numerose chiamate sotto le armi. Il Galleani ha cinquantacinque anni, ed era retribuito con lo stipendio annuo di L.: 4000. - nette da imposta di R. M. godendo anche dell'uso gratuito di un quartiere negli stabili dei quali aveva l'amministrazione.

Drj

Il Direttore Generale propone pertanto che gli sia assegnato lo stipendio di lire 4.500. - lorde d'imposta.

Il Comitato, delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione, in conformità delle proposte del Direttore Generale, l'assunzione in servizio del sig. Alfonso Galleani con lo stipendio lordo di lire 4.500. - annui.

4. Gestione immobili. Affitto di appartamento.

Sentite le comunicazioni del Direttore Gene

nale circa le difficoltà incontrate fino ad ora per l'affitto di un appartamento di otto vani, nello stabile in via Tritone n. 132, a causa della elevatissima della pigione che fu esso era stata stabilita dalle "Imprese Fondicarie", in £ 550 mensili;

È tenuto presente il parere del tecnico dell'Istituto, circa la convenienza di accogliere la offerta del sig. Ricci Mario, che sarebbe disposto a prendere in affitto il detto appartamento per la pigione mensile di £ 375...;

Il Comitato autorizza il Direttore Generale a concludere l'affitto per un anno col sig. Ricci alle indicate condizioni, salvo tentare di ottenere che la sua offerta sia migliorata fino a lui 400 mensili.

### 5. Norme per la concessione di mutui per costruzioni di case popolari.

Il Direttore Generale da comunicazione della seguente nota, in data 26 settembre u. s., con la quale il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio ha significato di

non potu' approvare lo schema, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, delle norme per la concessione di mutui a proprietari di case popolari.

" Ho ricevuto lo schema di norme per la concessione di mutui a proprietari di case popolari; ma debbo dichiarare subito che non posso approvarle.

La legge 8 aprile 1915 N° 50/1 dispone che codesto istituto compia le operazioni di prestito in tutte quelle forme e a tutte quelle persone od enti accennati nell' art. 1° della legge sulle case popolari od economiche (testo unico) 27 febbraio 1908 N° 89.

Am

Sarebbe quindi contrario a legge che codesto Istituto limitasse le sue operazioni ai mutui con garanzia assicurativa, escludendo tutti quelli ai soci di cooperative, altrimenti garantiti, e quelli a cooperative ed istituti che la legge ebbe specialmente di mira.

Le modalita' delle operazioni che co-  
testo on. Consiglio e' chiamato a stabilire  
riguardano la forma, la procedura

e così sia, ma non possono evidentemente modificare la portata della legge, frustrando o limitando i fini sociali di cui è essenziale importanza che essa si è proposta.

Osservato questo in generale, ritengo che altre limitazioni, a giudizio di questo Ministero, non rispondono al concetto del legislatore. L'articolo 2, richiedendo in via normale che il premio di assicurazione deve essere garantito con delegazione sullo stipendio sum a limitare le operazioni agli impiegati.

<sup>(1)</sup> Appare manifesto che cotesto Consiglio di Amministrazione si sia giustamente preoccupato della solidità dei mutui da stipulare. Mi sembra però che tale solidità possa essere sufficientemente salvaguardata quando cotesto medesimo Istituto disciplini con giusto rigore tutto quanto si riferisce alla garanzia ipotecaria di cui all'art. 4 della citata legge 27 febbraio 1908.

La S.<sup>ta</sup> si compiacerà di comunicare la presente a cotesto Consiglio di Amministrazione, invitandolo a riprendere in esame lo schema di proposte. Non dubito che tale riesame sarà compiuto con

essendo necessario dopo sei mesi dalla pubblicazione della legge che le poche norme necessarie per l'applicazione di essa non si facciano oltre attendere.

(4) L'art. 3 per il quale il periodo di assicurazione non può andare al di là dei 65 anni dell'assicurato, urtando le disposizioni agli impieghi giovani. Appare. Il Ministro St. Casarola

In seguito a questa nota, il Consigliere Verardo, di concerto col Vice Presidente Magaldi, per quanto si avesse ragione di dubitare del fondamento delle obiezioni mosse dal Ministero, ha apportato alcune varianti allo schema di norme che erano state approvate dal Consiglio di Amministrazione; e il Direttore generale presenta al Comitato il nuovo schema, che dopo breve discussione viene approvato nel testo che qui di seguito si trascrive, salve le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, al quale esso sarà presentato nella prossima adunanza.

Int

Art. 1°.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni assume le operazioni di prestito di cui nella



legge 8 aprile 1915 N° 507, con le seguenti norme e, per quanto non è da esse preceduto, sotto l'osservanza delle disposizioni della legge (testo unico) 27 febbraio 1908 N° 89 e del relativo regolamento 12 agosto 1908 N° 528.

### Art. 2°.

Prima di deliberare la concessione dei prestiti, l'Istituto Nazionale deve accertare che le Società o i corpi morali che li richiedono siano costituiti e disciplinati in modo rispondente alle disposizioni della legge e del regolamento precitati.

### Art. 3°.

Alla domanda di prestito, oltre i documenti necessari per lo accertamento di cui all'articolo precedente, devono essere uniti i documenti idonei a identificare gli stabili offerti in ipoteca e a comprovare la loro provenienza e lo stato della iscrizioni e trascrizioni e di qualsiasi onere esistente sugli stabili medesimi.

### Art. 4°.

La valutazione degli immobili è eseguita da un perito scelto dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale.

Art. 5°-

Gli immobili da ipotecarsi a garanzia dei prestiti devono essere assicurati contro l'incendio, presso una Impresa benemerita all'Istituto Nazionale, a spese dei mutuatari e questi devono consentire a favore dell'Istituto stesso la cessione del diritto a percepire, nel caso di incendio, le indennità dovute dall'Impresa assicuratrice.

Art. 6°-

L'interesse annuo sui prestiti è fissato dal Consiglio di Amministrazione, al netto da qualsiasi imposta presente e futura.

Art

Art. 7°-

I prestiti che non siano pure garantiti da una assicurazione sulla vita, sono rimborsabili per annualità, comprensive dell'interesse e della quota di ammortamento, entro un termine non maggiore di trenta anni.

Art. 8°-

Quando i prestiti sono concessi col sistema dello ammortamento assicurativo, la forma da preferirsi è l'assicurazione "mista", che garantisce alla morte dell'assicurato, o alla scadenza

del termine stabilito in polizza, il rimborso del capitale.

Qualora i detti prestiti riguardino impieghi non appartenenti ad amministrazioni pubbliche dipendenti dallo Stato l'assicurazione deve estendersi al rischio di impiego, e il pagamento del premio corrispondente al rischio di morte e al rischio di impiego e degli interessi sui prestiti, secondo una tariffa speciale, deve essere garantito con quelle forme che siano riconosciute idonee dall'Istituto Nazionale.

In ogni caso la emissione delle polizze di assicurazione è subordinata, testa per testa, all'esito della visita medica eseguita da sanitari di fiducia dell'Istituto Nazionale.

### Art. 9:

Fermi restando per la misura dei prestiti, rispetto al valore degli immobili offerti in garanzia i limiti fissati dalla legge e dal regolamento relativo citati nell'articolo primo l'Istituto Nazionale preferirà per i prestiti stessi le Società e gli Enti morali che abbiano posto per condizione ai propri soci l'anticipazione di almeno il 10% del valore degli im-

mobili offerti in garanzia.

Art. 10°

Le Società o gli Enti morali, cui sia stato in massima consentito il prestito, debbono sottoscrivere un contratto di base nel quale siano stabilite: le modalità da seguirsi per le operazioni e per il pagamento delle annualità; l'impegno dell'Istituto Nazionale di fare i prestiti nelle forme e alle condizioni convenute; l'obbligo della Società o dell'Ente morale di destinare la somma mutuata allo scopo indicato nella domanda e di esibire ad ogni richiesta dell'Istituto Nazionale le uscite di imposte, canoni, censi e premi di assicurazione, e l'obbligo della Società o dell'Ente morale di stipulare con l'Istituto Nazionale i contratti per tutti i propri soci, salva la facoltà, nel caso di prestiti garantiti pure da una assicurazione sulla vita, di rivolgersi ad altri Istituti per le proposte di assicurazione che fossero dall'Istituto Nazionale dichiarate inaccettabili.

Art

Nei detti contratti, rispetto ai prestiti garantiti anche da una assicurazione



sulla vita, sono inoltre indicate le condizioni dell'anticipata risoluzione delle polizze di assicurazione, sia per anticipata restituzione dei prestiti, sia per mutamento, nella persona dell'assegnatario, sia per altre cause.

#### Art. 11°.

I contratti definitivi sono stipulati dopo che siano stati eseguiti gli accertamenti e compiute le formalità di cui negli articoli precedenti.

#### Art. 12°.

L'Istituto Nazionale si riserva il diritto di far sentire le case date in ipoteca a suo favore, allo scopo di accertarne lo stato di manutenzione, a norma dell'art. 3° del regolamento 12 agosto 1908 N° 508.

Il mutuatario ha l'obbligo di denunziare all'Istituto Nazionale ogni mutamento che porti seco una diminuzione del valore dello stabile, come pure qualsiasi atto per parte di terzi che ne perturbi il possesso, o ne contesti il diritto di proprietà.

La denunzia deve essere fatta entro un

mesi dall'ottenuto mutamento, dalla turbativa di possesso o contestazione del diritto di proprietà?

L'Istituto ha diritto di far procedere, a spese del mutuatario, a nuova stima degli immobili e constatata con la diminuzione di valore ha diritto di chiedere un supplemento di ipoteca o il pagamento del credito conformemente all'art. 1980 Codice Civile.

Art. 13°

I prestiti fatti all'Istituto Nazionale sono garantiti, oltre che dalla ipoteca di primo grado sugli immobili cui si riferiscono ed eventualmente dal vincolo sulla polizza di assicurazione, da tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri, degli enti e delle persone obbligate a termini del contratto di prestito.

Art

Art. 14°

I contratti impegnano i singoli soci anche indipendentemente dalle sorti della Società o ente morale cui appartengono.

Art. 15°

I diritti di perizia delle case, di atti nota



vili, di polizza e di visita medica, e in genere, tutte le spese inerenti alle operazioni di prestito sono ad esclusivo carico dei mutuatari.

Art. 16°.

Nei singoli contratti sarà stabilito che per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante dalla concessione dei mutui è competente l'autorità giudiziaria di Roma.

6. - Acquisto di titoli di proprietà dei soci recedenti della Cassa Mutua Pensioni.

Il Direttore Generale ricorda che nel piano definitivo di riparto del patrimonio della Cassa Mutua Pensioni furono assegnate al gruppo dei soci recedenti L. 7.566,150 di obbligazioni del debito redimibile 3% netto emesso con effetto dal 1° ottobre 1910 e L. 517,225 del Credito Comunale Provinciale 3,75%. Nelle riunioni che furono tenute a Roma lo scorso luglio fra i rappresentanti dello Istituto Nazionale di Previdenza, e il R. Commissario liquidatore si era accennato alla possibilità, ed alla convenienza per l'Istituto, che

questo si rendesse poi rilevatario di tali titoli.  
 Il Commissario Regio ne ha fatto ora for-  
 male proposta, ed il Ministero di Agricoltura  
 Industria e Commercio, con nota del 26 set-  
 tembre u. s., ha fatto presente che esso  
 sarebbe lieto che tale proposta venisse fa-  
 vorvolmente accolta, nella convinzione che  
 siffatto collocamento di titoli, oltre che permettere  
 la pronta realizzazione di una importante  
 parte delle attività assegnate ai soci residenti  
 della Cassa Pensioni, facilitando sensibil-  
 mente le ultime operazioni di liquidazione,  
 costituirebbe per l'Istituto im- conveniente in-  
 vestimento di capitali.

Drj

A tale proposito il Direttore Generale fa  
 rilevare che, se si riferisce l'acquisto alla  
 data del 1° Ottobre corrente, come egli propo-  
 ne, esso sarebbe fatto al prezzo di  $\text{L. } 3\frac{1}{2}$   
 fissato per quel giorno dal Ministero di Agri-  
 coltura Industria e Commercio per le obli-  
 gazioni del redimibile 3%, sicché il rendimen-  
 to di questi titoli, calcolato con metodo attua-  
 riale e comprendendosi anche il beneficio dei  
 sorkaggi, sarebbe di circa  $\text{L. } 4.91\%$  medio  
 per anno.

Quanto alle obbligazioni del Credito Comunale e Provinciale, nella ipotesi che il prezzo di acquisto al 1° ottobre fosse di L. 405 per ogni cartella da L. 500, si avrebbe il rendimento d'interesse annuo del 4.63% senza tener conto del beneficio dei sorteggi, che deve essere salutato in base al piano di ammortamento.

Il Direttore Generale espone quindi lo stato delle disponibilità dello Istituto, con le quali l'operazione onde trattarsi potrebbe essere fatta in parte entro il mese di ottobre, e in parte dopo il 1° gennaio 1916.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Direttore Generale, esprime parere favorevole sulla operazione proposta dalla Cassa Pensioni e raccomandata dal Ministro, e delibera di proporla all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, alle condizioni indicate dal Direttore Generale.

---

Dopo di che il Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio  
Singer

Il Direttore Generale  
Cassi

Il Consigliere Segretario  
L. Diomina